



149

*W. L.*

hanno fermare l'attenzione sul Fondo di garanzia iscritto in bilancio per oltre lire 153.000.000. Dichiarano le disposizioni di legge in proposito e osserva che l'Istituto ha interrotto la prassi di devolvere al detto fondo una quota di reddito. L'art. 15 della legge 29 aprile 1923, n. 966, stabiliva infatti la costituzione di un fondo per scopi di pubblica utilità da determinarsi dal Governo e che al detto fondo dovesse devolversi il reddito del medesimo. Ritiene quindi necessario ripristinare tale norma.

Il Direttore generale osserva che le norme citate sono venute meno in seguito alla legge 3 giugno 1940, n. 761. Tale interpretazione è stata confermata dalla stessa Autorità di Governo.

Il Presidente dichiara che gli mancano gli elementi per un esame, che quindi è bene per ora accantonare per rimandarlo ad altro momento.

II = Provvidenze in favore del personale =  
Omissis

Il Consigliere Santoro Passarelli